

Bur n. 8 del 26/01/2010

Leggi N. 1 del 22 gennaio 2010

Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, le parole: "il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 2

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio", è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile."

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

INDICE

Art. 1 – Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2 – Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3 – Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 – Procedimento di formazione
- 2 – Relazione al Consiglio regionale
- 3 – Note agli articoli
- 4 – Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 settembre 2008, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 settembre 2008, dove ha acquisito il n. 358 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 351.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 persegue lo sviluppo del settore artigiano anche tramite il sostegno dell'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.

Per poter accedere al beneficio finanziario il comma 2, dell'articolo 5 della suddetta legge regionale stabilisce che gli statuti degli organismi di garanzia contengano una serie di previsioni, tra cui "l'istituzione di un collegio sindacale il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale" (lettera e)).

L'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale definisce la composizione del collegio sindacale stabilendo espressamente che la Giunta regionale provveda alla nomina del relativo presidente scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili. È compito del presidente del collegio sindacale predisporre semestralmente una relazione sull'utilizzo del fondo di garanzia, nonché attestare annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 48/1993.

Dette disposizioni normative traevano il proprio fondamento giuridico dall'articolo 2450 del codice civile che prevedeva che la legge o lo statuto potessero attribuire allo Stato o a enti pubblici il potere di nominare i sindaci di società, anche in mancanza di partecipazione azionaria. Qualora uno o più sindaci fosse nominato dallo Stato, il presidente del collegio sindacale doveva essere scelto tra essi.

L'articolo 2450 del codice civile ha costituito oggetto della procedura di infrazione n. 2006/2014 con la quale la Commissione europea ha messo in mora l'Italia per violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ne è conseguita l'abrogazione della norma da parte dell'articolo 3 della legge 6 aprile 2007, n. 46 di adeguamento della normativa statale a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria; la composizione dei collegi sindacali è oggi disciplinata unicamente dall'articolo 2397 del codice civile.

È quindi necessario adeguare la legge regionale n. 48/1993 alla normativa comunitaria e nazionale abrogandone le disposizioni che prevedono l'intervento della Regione nella composizione del collegio sindacale tramite la nomina del Presidente. Permangano in capo a quest'ultimo la serie di adempimenti sopracitati a tutela del corretto utilizzo delle provvidenze di cui sono assegnatari gli organismi di garanzia.

L'articolo 1 del progetto di legge abroga la disposizione della legge regionale n. 48/1993 che prevede la nomina del Presidente del collegio sindacale da parte della Giunta regionale, mentre il successivo articolo 2 sostituisce il comma 1, dell'articolo 14, della legge citata ove prevede la composizione del collegio sindacale con una norma di rimando al codice civile.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, al fine di far cessare, quanto prima, gli effetti della normativa che si intende abrogare o sostituire.

La Terza Commissione, esaminata la proposta nella seduta del 27 gennaio 2009, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo modificato anche nel titolo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Lega Nord–Liga Veneta Padania (Bizzotto, Zamboni e Bottacin G.), U.D.C. (Frasson), Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian), l'Ulivo–Partito Democratico Veneto (Causin e Tiozzo con delega Bertipaglia – Forza Italia).

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 – Interventi a favore degli organismi di garanzia.

1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi:
 - a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore dei propri soci;
 - b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;
 - c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;
 - d) l'ammissione di soci purché non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;
 - e) l'istituzione di un collegio sindacale;
 - f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;
 - g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 – Collegio sindacale degli organismi di garanzia.

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.
2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge."

4. Struttura di riferimento

Direzione artigianato